

Legge federale

concernente il trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno a favore dell'assicurazione per l'invalidità

del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4 e 112 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 2000²,

decreta:

Art. 1 Trasferimento di capitali

Dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno di cui all'articolo 28 della legge federale del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile sono trasferiti 1500 milioni di franchi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cui all'articolo 107 della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti a favore del conto dell'assicurazione per l'invalidità (art. 79 della Legge federale del 19 giugno 1959⁵ sull'assicurazione per l'invalidità).

Art. 2 Data del trasferimento di capitali

Il Consiglio federale stabilisce la data del trasferimento dei capitali.

1 RS **101**
2 FF **2000** 1651
3 RS **834.1**
4 RS **831.10**
5 RS **831.20**

Art. 3 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore . La presente legge è abrogata
tre mesi dopo il trasferimento dei capitali.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 15 ottobre 2002⁶

Termine di referendum: 23 gennaio 2003